



**Banca Nuova**

**BANCA NUOVA S.P.A.** con sede legale in Palermo, via Giacomo Cusmano 56 | capitale sociale euro 256.300.000,00 i.v. numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo e codice fiscale 05940510828, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta al n. 5731 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari – Codice ABI 5132.6, società soggetta a direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“**Banca Nuova**”);

## SERVIZIO INBIZ

### TESTO CONTRATTUALE AGGIORNATO

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

Nel mese di aprile la Società riceverà la documentazione di trasparenza contenente le specifiche condizioni economiche applicate al suo rapporto.

Saranno conservati i valori già pattuiti.

#### NORME CONTRATTUALI

##### NORME DI UTILIZZO DEL PORTALE

###### 0 - Definizioni

Banca	Banca Nuova S.p.A.
Banca del Gruppo	ogni banca del Gruppo Intesa Sanpaolo che rende disponibile ai propri clienti il Portale; la definizione include la capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.
Credenziali	codici elettronici personali rilasciati al singolo Utente per l'accesso e utilizzo del Portale.
Flussi	flussi elettronici, composti da documenti aventi contenuto informativo o dispositivo, inviati o ricevuti dalla Società mediante il Portale. Le disposizioni presenti nei documenti elettronici possono essere impartite in utilizzo dei Rapporti Collegati e dei Servizi Inbiz o, se la Società usufruisce di servizi di colloquio telematico con standard tecnici compatibili con quelli del Portale, in utilizzo di rapporti bancari presso banche esterne al Gruppo.
Gruppo	Gruppo bancario Intesa Sanpaolo.
Manuale Operativo	documento tecnico riguardante l'utilizzo del Portale, predisposto dalla Banca e messo a disposizione della Società.
Microimpresa	impresa con organico inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.
Portale	portale internet Inbiz mediante il quale è possibile utilizzare i Rapporti Collegati e i Servizi Inbiz.
Poteri di firma	ambito del potere di rappresentanza conferito dalla Società a ciascun soggetto autorizzato come Utente, che consente all'Utente di operare in nome della Società.
Rapporti Collegabili	tipologie di rapporti contrattuali utilizzabili mediante il Portale. L'elenco aggiornato dei Rapporti Collegabili è pubblicato sul Portale.
Rapporti Collegati	rapporti contrattuali intestati alla Società e intrattenuti con una Banca del Gruppo, appartenenti all'elenco dei Rapporti Collegabili, che la Società utilizza mediante il Portale.
Servizi Disponibili	tipologie di servizi erogabili dalle Banche del Gruppo mediante il Portale. L'elenco aggiornato dei Servizi Disponibili è pubblicato sul Portale.
Servizi Inbiz	servizi richiesti dalla Società, appartenenti all'elenco dei Servizi Disponibili.
Società	società, o altro ente, che stipula con la Banca questo contratto.
Società Collegata	società, o altro ente, facente parte del gruppo a cui appartiene la Società o legata a quest'ultima da altra relazione economica o giuridica.
Utente	persona fisica autorizzata a utilizzare il Portale in nome della Società.

## **1 - Ambito di applicazione del contratto**

1. Il contratto intercorre tra la Società e la Banca, nonché le altre Banche del Gruppo con cui la Società intrattiene Rapporti Collegati o intratterrà Rapporti Collegati durante il periodo di validità del contratto.
2. Le Società Collegate possono chiedere di aderire a questo contratto; se tale richiesta è accettata dalla Banca, la Società Collegata stipula un apposito contratto di adesione; l'efficacia del contratto di adesione è condizionata al consenso preventivo della Società. Le Società Collegate hanno comunque facoltà di stipulare autonomamente con le Banche del Gruppo contratti per l'accesso e utilizzo del Portale senza stabilire alcuna connessione tra tali contratti e quello già stipulato dalla Società.

## **2 - Oggetto del contratto**

1. Mediante il Portale la Società può scambiare con le Banche del Gruppo Flussi riguardanti i Rapporti Collegati e i Servizi Inbiz, in deroga all'uso della forma scritta eventualmente previsto nei contratti relativi a tali Rapporti e Servizi. La Società può inoltre:
  - scambiare Flussi con le Società Collegate aventi rapporto presso una Banca del Gruppo, a condizione che anch'esse utilizzino il Portale;
  - scambiare Flussi con le Società Collegate o con altri soggetti aventi rapporto presso banche esterne al Gruppo, a condizione che i medesimi siano utenti presso la banca esterna di servizi di colloquio telematico con standard tecnici compatibili con quelli del Portale;
  - utilizzare rapporti contrattuali ad essa intestati presso banche esterne al Gruppo, a condizione che tali banche utilizzino standard tecnici compatibili con quelli del Portale;
  - stipulare contratti per aderire ad altri rapporti o servizi, scelti tra i Rapporti Collegabili e i Servizi Disponibili e, eventualmente, comunicare il recesso dai contratti riguardanti i Rapporti Collegati e i Servizi Inbiz (salvo che per la stipulazione dei contratti o per il recesso dai medesimi la legge del Paese applicabile imponga una forma diversa). L'attivazione delle funzioni indicate in questo alinea sarà comunicata dalla Banca con avviso sul Portale.

## **3 - Oggetto del contratto: variazioni**

1. La scelta dei Rapporti Collegati da utilizzare mediante il Portale, è effettuata dalla Società secondo il criterio indicato nel paragrafo "Individuazione dei Rapporti Collegati e dei Servizi Inbiz"; tale scelta può essere modificata con comunicazione:
  - inviata alla Banca in forma scritta,
  - trasmessa mediante utilizzo dell'apposita funzione del Portale; l'attivazione di tale funzione sarà comunicata dalla Banca con avviso sul Portale.
2. La comunicazione della Società indicata nel comma precedente diviene efficace entro un giorno lavorativo dalla data in cui essa è ricevuta dalla Banca.

## **4 - Utilizzo del Portale – Manuale Operativo**

1. L'utilizzo del Portale avviene mediante le specifiche modalità descritte nel Manuale Operativo.
2. La Società è tenuta a prendere visione e a rispettare il contenuto del Manuale Operativo; la versione aggiornata e stampabile del Manuale Operativo è disponibile sul Portale.
3. La Società accede al Portale tramite gli Utenti, i quali operano sullo stesso in base ai Poteri di firma associati al proprio profilo di Utente. Nella fase di accesso al Portale, l'Utente è identificato dalla Banca attraverso le Credenziali assegnategli; analogamente, l'invio dei documenti mediante i Flussi è attribuito all'Utente unicamente attraverso verifica, da parte della Banca del Gruppo destinataria, delle Credenziali al medesimo assegnate. La Banca del Gruppo destinataria dei documenti non ha ulteriori obblighi di controllo riguardo alla loro provenienza. Pertanto, la Società riconosce sin d'ora come a sé riferibile ogni attività compiuta dall'Utente dopo l'accesso al Portale, e in particolare l'inoltro di documenti mediante i Flussi, che risulti essere effettuata mediante utilizzo delle Credenziali assegnate all'Utente.

## **5 – Utilizzo delle Credenziali**

1. Le Credenziali consentono l'accesso al Portale e l'esecuzione immediata di disposizioni sui Rapporti Collegati e sui Servizi Inbiz; devono pertanto essere custodite con la massima cura e in luogo riservato e utilizzate esclusivamente dall'Utente cui sono assegnate.
2. La consegna delle Credenziali è effettuata direttamente a mani dell'Utente assegnatario, previa identificazione da parte della Banca.
3. La Società si impegna a consentire l'accesso e l'utilizzo del Portale solo agli Utenti a ciò autorizzati e a vigilare sulla corretta attività degli stessi. La Società si impegna altresì a impedire che l'attività degli Utenti possa arrecare danno o pregiudizio alla piattaforma informatica e ai sistemi della Banca.
4. La Banca ha facoltà di sospendere le Credenziali di accesso di un Utente, se ritiene che da parte del medesimo ci sia o possa esserci un abuso o un uso scorretto o fraudolento del Portale.

## **6 - Smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle Credenziali**

1. In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle Credenziali, l'Utente Master o l'Utente al quale le Credenziali sono state assegnate deve immediatamente segnalare l'evento alla Banca con le modalità descritte nel Manuale Operativo chiedendo il blocco delle Credenziali; la segnalazione è opponibile alla Banca dal momento in cui essa comunica l'apposizione del blocco all'Utente.

2. Prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, le conseguenze derivanti dall'utilizzo indebito delle Credenziali sono integralmente a carico della Società.

3. Se la Società è una microimpresa il comma 2 non si applica. In questo caso, prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, la responsabilità della Società è regolata in base alle norme di legge. Pertanto:

- salvo il caso in cui la Società o l'Utente assegnatario abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza delle Credenziali, la Società sopporta per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito delle Credenziali;
- qualora la Società o l'Utente assegnatario abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi indicati nell'art. 5 e nel presente articolo con dolo o colpa grave, la Società sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al punto precedente.

4. Dal momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, la Società non è responsabile delle conseguenze derivanti dall'utilizzo delle Credenziali, salvo il caso in cui la Società o l'Utente assegnatario abbia agito con dolo.

## **7 - Configurazione degli Utenti**

1. Il ruolo e le facoltà associati ai profili di Utente sono i seguenti:

- Utente Master: soggetto munito di Poteri di firma idonei a rappresentare la Società nella stipulazione di questo contratto. Può effettuare tutte le operazioni di configurazione disponibili sul Portale e ha facoltà di configurare gli altri Utenti; può inviare Flussi composti da documenti informativi e dispositivi, se compatibili con i Poteri di firma al medesimo spettanti nell'ambito della Società.

Se i Poteri di firma dell'Utente Master cessano o subiscono una modifica che rende incompatibili le facoltà associate al profilo di Utente Master con i nuovi Poteri di firma, la Società deve darne immediata notizia alla Banca per consentire il blocco delle Credenziali assegnate all'Utente Master. Questa comunicazione deve essere effettuata per iscritto da un soggetto munito di poteri idonei a rappresentare la Società e deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare tali poteri; la comunicazione della cessazione o modifica dei Poteri di firma dell'Utente Master è valida nei confronti della Banca esclusivamente se effettuata con le suddette modalità ed acquista efficacia dal momento della apposizione del blocco. Le Credenziali assegnate agli altri Utenti restano in questo caso valide, salvo diversa indicazione da parte della Società.

- Utente Configuratore: soggetto autorizzato dall'Utente Master a utilizzare il Portale, con facoltà di configurare altri Utenti ad eccezione dell'Utente Audit. Può operare anche come Utente Operatore con o senza poteri dispositivi: in tal caso sono a lui riferibili le norme contrattuali riguardanti tale tipologia di Utenti.
- Utente Operatore con poteri dispositivi: soggetto configurato dall'Utente Master o dall'Utente Configuratore per inviare e ricevere mediante il Portale Flussi composti da documenti informativi e dispositivi, compatibili con i Poteri di firma societari al medesimo assegnati. L'Utente Master o l'Utente Configuratore possono stabilire limitazioni riguardo ai documenti, ricevuti dalla Società mediante il Portale, a cui l'Utente Operatore può avere accesso.
- Utente Operatore senza poteri dispositivi: soggetto configurato dall'Utente Master o dall'Utente Configuratore per inviare e ricevere mediante il Portale Flussi composti unicamente da documenti informativi. Può inviare mediante il Portale anche Flussi composti da documenti dispositivi se questi siano muniti anche delle Credenziali di un altro Utente a ciò autorizzato. L'Utente Master o l'Utente Configuratore possono stabilire limitazioni riguardo ai documenti, ricevuti dalla Società mediante il Portale, a cui l'Utente Operatore può avere accesso.
- Utente Audit: soggetto autorizzato dall'Utente Master a utilizzare il Portale con compiti e poteri di verifica dell'operato degli altri Utenti; non può inviare documenti dispositivi.

2. Per la configurazione di un Utente Operatore con poteri dispositivi, la Banca verifica i Poteri di firma attribuiti dalla Società a tale Utente come risultanti dalla documentazione trasmessa o consegnata alla Banca stessa o ad altra Banca del Gruppo e consente l'operatività dell'Utente in coerenza con i Poteri di firma così verificati. La Società può comunicare alla Banca, mediante la specifica funzione applicativa del Portale, i Poteri di firma attribuiti al soggetto da autorizzare come Utente Operatore con poteri dispositivi.

3. La configurazione degli Utenti, ad opera dell'Utente Master o degli altri Utenti a questo abilitati, avviene mediante le modalità descritte nel Manuale Operativo ed è efficace dal momento in cui la Banca effettua la suddetta verifica.

### **8 – Trasmissione dei Flussi: dalla Società alla Banca**

1. I Flussi sono presi in carico dal Portale previa verifica delle Credenziali con cui essi sono inoltrati dall'Utente. Se le disposizioni presenti nei Flussi devono essere eseguite su Rapporti Collegati, la Banca verifica altresì i Poteri di firma associati all'Utente firmatario.
2. Le disposizioni devono avere contenuto preciso, completo e univoco e i Flussi, mediante cui sono inoltrate, devono rispettare gli standard tecnici indicati nel Manuale Operativo; se non soddisfano tali requisiti, la Banca del Gruppo destinataria può sospendere o ritardare l'esecuzione delle disposizioni in attesa di ottenere dalla Società le necessarie rettifiche o integrazioni.
3. Se i Flussi contengono disposizioni da eseguire presso la Banca, che assume pertanto il ruolo di banca destinataria, i Flussi sono a disposizione della Banca entro un'ora dal momento della presa in carico comunicato dalla Banca sul Portale.

### **9 - Trasmissione dei Flussi: dalla Banca ad altra banca destinataria**

1. La trasmissione dei Flussi dalla Banca ad altra banca destinataria avviene con le seguenti regole.
  - se la banca destinataria è una Banca del Gruppo, i Flussi sono messi a disposizione della destinataria, di regola, entro un'ora dal momento della presa in carico comunicato dalla Banca sul Portale;
  - se la banca destinataria non è appartenente al Gruppo e i Flussi sono trasmessi mediante il Servizio di Corporate Banking Interbancario (se la Società ha aderito a tale Servizio), i Flussi sono messi a disposizione della destinataria entro il termine temporale massimo indicato negli standard tecnici del Servizio CBI, pubblicati sul Sito [www.cbi-org.eu](http://www.cbi-org.eu);
  - se la banca destinataria è una banca estera non appartenente al Gruppo, i Flussi sono trasmessi secondo i tempi previsti dai servizi di trasmissione telematica di volta in volta utilizzati.

### **10 – Momento di ricezione dei Flussi da parte della banca destinataria**

1. Mediante il Portale la Società riceve la comunicazione riguardante il momento di ricezione dei Flussi da parte della banca destinataria. Ai fini dell'esecuzione delle disposizioni presenti nei Flussi, valgono le seguenti regole:
  - se la banca destinataria è la Banca o altra Banca del Gruppo, le disposizioni si considerano pervenute alla destinataria:
    - \* nello stesso giorno di ricezione, se il Flusso è stato preso in carico dal Portale entro le ore 12 di un giorno lavorativo;
    - \* nel giorno lavorativo successivo, se il Flusso è stato preso in carico dal Portale dopo le ore 12. Tuttavia, se il Flusso è preso in carico dal Portale tra le ore 12 e le ore 15, la banca destinataria ha facoltà di considerare tali disposizioni come pervenute nello stesso giorno di ricezione.

Se la banca destinataria è una banca estera del Gruppo o una Filiale estera di Intesa Sanpaolo, gli orari sopra indicati si riferiscono all'ora locale del Paese in cui risiede la Banca o Filiale destinataria;

  - se la banca destinataria non è appartenente al Gruppo e i Flussi sono trasmessi mediante il Servizio di Corporate Banking Interbancario (se la Società ha aderito a tale Servizio): si richiama la norma del paragrafo "Norme di utilizzo del Servizio Corporate Banking Interbancario", art. 4 comma 3;
  - se la banca destinataria è una banca estera non appartenente al Gruppo, le disposizioni si considerano pervenute alla banca destinataria nello stesso giorno in cui la medesima ne ha ricezione, salvo che la Società e la banca destinataria abbiano concordato un limite orario oltre il quale le disposizioni si considerano pervenute il giorno lavorativo successivo.

### **11 – Esecuzione e revoca delle disposizioni**

1. I tempi di esecuzione delle disposizioni rispettano quanto previsto dai contratti che disciplinano i singoli Rapporti Collegati e i Servizi Inbiz.
2. In considerazione delle caratteristiche operative che regolano l'esecuzione delle disposizioni mediante il Portale, le disposizioni non sono revocabili mediante il Portale medesimo.
3. Se la Società intende revocare una disposizione impartita mediante il Portale, deve a propria cura contattare al più presto la banca dove è intrattenuto il rapporto su cui la disposizione deve essere eseguita concordando le modalità con cui disporre la revoca.
4. Eventuali errori o ritardi nell'esecuzione di una disposizione correttamente impartita dalla Società attraverso il Portale sono regolati dalle norme del contratto riguardante il Rapporto Collegato o il Servizio Inbiz a cui la disposizione è riferita.

5. L'attività delle Banche del Gruppo è soggetta alle norme di legge e regolamentari, a quelle delle Autorità di vigilanza e ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria; esse non sono pertanto responsabili delle conseguenze derivanti dal rispetto di tali norme o provvedimenti e, in particolare, non sono responsabili qualora per tale ragione non possano dare esecuzione a determinate disposizioni della Società.

## **12 - Invio di comunicazioni alla Società**

1. Le comunicazioni riguardanti utilizzo e funzionamento del Portale sono rese disponibili nell'area pubblica del Portale.
2. Le comunicazioni che le Banche del Gruppo devono trasmettere alla Società riguardo i Rapporti Collegati e i Servizi Inbiz e che hanno caratteristiche tali da consentirne la trasmissione in formato elettronico, anziché cartaceo, sono rese disponibili alla Società nell'area riservata del Portale; sono ad esempio rese disponibili in formato elettronico le comunicazioni di rendiconto e quelle di modifica delle norme o delle condizioni economiche o del Manuale Operativo.
3. Le comunicazioni rese disponibili con la predetta modalità sono equiparate a tutti gli effetti alle comunicazioni inviate in formato cartaceo e si intendono ricevute dalla Società dal giorno successivo a quello in cui le stesse sono rese disponibili nell'area riservata. È onere della Società consultare tempo per tempo tale sezione ed eventualmente trasferire le comunicazioni su supporto durevole.
4. Riguardo alle comunicazioni di rendiconto, la Società può inoltrare reclamo scritto alla Banca entro il medesimo termine stabilito, a tal fine, nei contratti dei Rapporti Collegati o dei Servizi Inbiz. Tale termine decorre dalla data di ricezione del documento, come sopra precisata.
5. Le Banche del Gruppo inviano le comunicazioni di cui al comma 2 in formato cartaceo, anziché elettronico:
  - se la Società esprime tale richiesta alla Banca del Gruppo presso la quale è intrattenuto il Rapporto Collegato. Questa eventuale richiesta della Società deve essere trasmessa alla Banca con congruo anticipo rispetto alla data di emissione delle comunicazioni che si intende ricevere in formato cartaceo;
  - se ciò è imposto dalla legge applicabile (italiana o estera) alla comunicazione da trasmettere alla Società.

## **13 - Registrazione e conservazione dei Flussi**

1. La Banca, per mezzo di registrazione elettronica, può validamente fornire prova dei Flussi inviati o ricevuti dalla Società mediante il Portale; in particolare, con tale registrazione, la Banca può fornire prova delle Credenziali utilizzate per l'accesso e l'utilizzo del Portale, dei documenti inviati o ricevuti dalla Società e del momento di invio o ricezione di tali documenti mediante il Portale.
2. I Flussi scambiati dalla Società con le Banche del Gruppo mediante il Portale sono registrati e conservati in formato elettronico secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge italiana per la conservazione dei documenti informatici.
3. L'adempimento degli obblighi legislativi di conservazione spettanti alla Società è a carico della stessa.

## **14 - Sospensione del collegamento con il Portale**

1. L'utilizzo del Portale può essere temporaneamente sospeso in qualsiasi momento, se la Banca ritenga ciò necessario ad assicurarne la sicurezza o l'efficienza. La Banca comunica preventivamente sul Portale eventuali sospensioni programmate per le predette finalità.
2. Se la Banca ritiene necessario procedere a una sospensione immediata dell'utilizzo del Portale - per ragioni di sicurezza o per effettuare interventi urgenti, non programmabili, sulle componenti hardware o software - può procedere alla sospensione anche senza preavviso, fermo restando l'impegno della Banca a comunicare preventivamente la sospensione sul Portale, se ciò sia possibile, e ad adoperarsi per un rapido ripristino dell'operatività del Portale.
3. L'utilizzo del Portale può inoltre essere sospeso per cause di forza maggiore. Con tale espressione si intende ogni evento di carattere eccezionale non imputabile al soggetto presso cui l'evento si verifica, che impedisce il regolare funzionamento del Portale. Si conviene che costituiscono causa di forza maggiore gli eventuali scioperi che interessino i soggetti coinvolti nel funzionamento del Portale.

## **15 - Modifica delle norme e delle condizioni economiche**

1. La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
2. Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Tuttavia, se la modifica riguarda una norma o una condizione economica in materia di servizi di pagamento si applicano le seguenti regole:

- la modifica è comunicata con preavviso di 10 giorni; se la Società è una microimpresa, la modifica è comunicata alla Società nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 126-sexies del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385;
- la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, la Società comunichi alla Banca la volontà di recedere dal contratto.

#### **16 – Modifica del Manuale Operativo**

1. La Banca può aggiornare il contenuto del Manuale Operativo se reputa necessario o opportuno modificare i programmi o i sistemi operativi al fine di rendere l'accesso e l'utilizzo del Portale più sicuro o efficiente. Le modifiche sono comunicate dalla Banca, mediante avviso reso disponibile sul Portale, con almeno dieci giorni di preavviso rispetto alla entrata in vigore degli aggiornamenti.
2. Se la Banca reputa necessario procedere a una modifica operativa urgente e non programmabile, per garantire la sicurezza dell'accesso e utilizzo del Portale, può procedere alla modifica anche senza preavviso, comunicando comunque sul Portale la modifica apportata.

#### **17 - Durata e cessazione del contratto**

1. Questo contratto è a tempo indeterminato.
2. La Società e la Banca hanno facoltà di recedere dandone comunicazione per iscritto all'altra parte, con preavviso di almeno 10 giorni; tuttavia se la Società ha natura di microimpresa il recesso è dato dalla Banca con preavviso di almeno 2 mesi. La Banca può recedere anche senza preavviso in presenza di una giusta causa, come ad esempio la ripetuta inosservanza, da parte della Società, delle norme di utilizzo del Portale.
3. Le Banche del Gruppo diverse da quella che stipula con la Società questo contratto non hanno autonoma facoltà di recesso.
4. In caso di cessazione del contratto, dovuta a recesso di un contraente o ad altra causa, i Flussi inoltrati dalla Società sono presi in carico dal Portale se inoltrati entro il giorno lavorativo bancario precedente la data di cessazione del contratto. Il predetto "giorno lavorativo" va individuato prendendo a riferimento l'operatività della Banca del Gruppo destinataria.
5. L'inutilizzo del Portale, da parte della Società, per un periodo di almeno 6 mesi costituisce condizione risolutiva del contratto: per "inutilizzo del Portale" si intende la totale assenza di accessi al Portale, ad opera di Utenti della Società, che si protragga oltre 6 mesi dall'ultimo accesso registrato dalla Banca. Se si verifica la predetta condizione, la Banca ha facoltà di comunicare alla Società l'avvenuta risoluzione del contratto.

#### **18 – Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

1. La Società può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo, disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.
2. Se la Società non è soddisfatta della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
3. La Società e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
  - al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto alla Banca;
  - oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
4. Eventuali contestazioni riguardanti l'applicazione dei contratti relativi ai Rapporti Collegati o ai Servizi Inbiz devono essere indirizzate alla Banca del Gruppo con cui il contratto è stato stipulato.
5. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sull'attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. In caso di violazione da parte della Banca delle disposizioni di cui al Titolo II (diritti e obblighi delle parti) e al Titolo IV (trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi) del D. Lgs. 11/2010, la Società ha diritto di presentare esposto alla Banca d'Italia.

#### **19 – Altre disposizioni**

1. La Società ha diritto di ottenere, a richiesta, copia del contratto e del documento di sintesi in vigore.
2. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dalla normativa sui servizi di pagamento è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative a carico della Banca ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 11/2010 e degli artt. 130 e ss. del D. Lgs. 385/1993.

3. Gli aspetti previsti dalla normativa sui servizi di pagamento non disciplinati in questo contratto sono regolati dalle norme dei contratti riguardanti i Rapporti Collegati o i Servizi Inbiz.

## **20 – Legge applicabile e Foro competente**

1. Il contratto è soggetto alla legge italiana ed è redatto in lingua italiana, al pari delle comunicazioni inerenti lo svolgimento del rapporto.
2. In caso di controversia giudiziale, Foro competente è anche quello dove ha sede legale la Banca.

## **NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO CORPORATE BANKING INTERBANCARIO**

### **0 – Definizioni**

Banca	medesima definizione riportata nelle “Norme di utilizzo del Portale”
Società	medesima definizione riportata nelle “Norme di utilizzo del Portale”
Portale	medesima definizione riportata nelle “Norme di utilizzo del Portale”
Manuale Operativo	medesima definizione riportata nelle “Norme di utilizzo del Portale”
Banca Passiva	ciascuna banca aderente al Servizio con cui la Società intrattiene rapporti bancari di conto corrente; la Banca Passiva riceve dalla Società disposizioni mediante il Servizio.
Flussi	flussi elettronici, composti da documenti aventi contenuto informativo o dispositivo, inviati o ricevuti dalla Società mediante il Portale e predisposti secondo gli standard tecnici del Servizio CBI.
Funzioni CBI	funzionalità proprie del Servizio CBI che consentono, mediante scambio di Flussi, l'esecuzione di determinate operazioni tra la Società, le banche aderenti al Servizio e i rispettivi clienti aderenti anch'essi al Servizio. L'elenco delle Funzioni CBI è disponibile sul Sito.
Servizio o Servizio CBI	Servizio di Corporate Banking Interbancario.
Sito	sito internet: <a href="http://www.cbi-org.eu">www.cbi-org.eu</a> del “Consorzio CBI - Customer to Business Interaction”.

### **1 – Oggetto del Servizio**

1. Il Servizio consente alla Società:
  - di operare sui rapporti bancari ad essa intestati presso la Banca e le Banche Passive;
  - di utilizzare le Funzioni CBI mediante scambio di Flussi con le Banche Passive e con i loro clienti aderenti anch'essi al Servizio.
2. Per utilizzare il Servizio nei confronti delle Banche Passive, la Società deve a propria cura concordare con le medesime le operazioni da eseguire mediante Servizio CBI, avvalendosi dello schema di contratto disponibile nell'area del Portale ad essa riservata.
3. La Società prende atto che il marchio “Corporate Banking Interbancario” è depositato dal “Consorzio CBI- Customer to Business Interaction”. Ampie informazioni sul Servizio CBI sono disponibili sul sito internet del Consorzio: [www.cbi-org.eu](http://www.cbi-org.eu).
4. La Società prende atto inoltre che, per dare esecuzione al Servizio, i propri dati personali inerenti l'adesione al Servizio sono resi disponibili al Consorzio CBI, ai soggetti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Tecnici del Consorzio CBI, e alla SIA S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento. Tale società, in particolare, gestisce un archivio nel quale confluiscono i dati relativi all'adesione al servizio CBI di tutti gli utenti, allo scopo di consentire alle banche aderenti al Servizio l'indirizzamento dei flussi informatici alle Società utenti.

### **2 - Accesso al Servizio**

1. L'accesso al Servizio avviene mediante collegamento telematico con la Banca, secondo le regole e modalità stabilite nel contratto di accesso e utilizzo del Portale che la Società stipula con la Banca.
2. Le specifiche tecniche di utilizzo del Servizio, indicate nel Manuale Operativo, possono essere modificate dalla Banca per garantire l'efficienza e la continuità del Servizio e sono comunicate mediante aggiornamento della versione del Manuale, resa disponibile sul Portale.

### **3 - Flussi: predisposizione**

1. I Flussi devono essere predisposti dalla Società secondo gli standard tecnici pubblicati sul Sito nel rispetto delle modalità indicate nel Manuale Operativo.
2. La Banca verifica che i Flussi predisposti dalla Società e i documenti elettronici contenuti nei Flussi siano conformi agli standard tecnici necessari al corretto svolgimento del Servizio, ma non effettua alcuna verifica sul contenuto dei documenti ad essa affidati, del quale sola responsabile è la Società.

#### **4 - Flussi: trasmissione**

1. La trasmissione dei Flussi predisposti dalla Società e la ricezione di Flussi destinati alla stessa è resa nota mediante appositi messaggi informativi riguardanti lo stato dei Flussi e l'esistenza di eventuali blocchi che rendano necessario interventi per consentire il corretto invio o ricezione dei Flussi. In particolare la Banca fornisce alla Società l'informazione necessaria per identificare la data e l'ora in cui la stessa ha ricevuto i Flussi dispositivi e quella in cui ha messo i Flussi dispositivi a disposizione della Banca Passiva.
2. La trasmissione dei Flussi dalla Banca alla Banca Passiva avviene entro il termine temporale massimo indicato negli standard tecnici del Servizio, pubblicati sul Sito.
3. Le disposizioni presenti nei Flussi si considerano pervenute alla Banca Passiva nello stesso giorno in cui essa le riceve dalla Banca, salvo che la Società e la Banca Passiva abbiano concordato un limite orario oltre il quale le disposizioni si considerano pervenute il giorno lavorativo successivo.
4. Circa la revoca delle disposizioni contenute nei Flussi, si richiama la norma del paragrafo "Norme di utilizzo del Portale", art. 11 comma 2 e 3.

#### **5 - Livelli di Servizio**

1. I tempi di erogazione delle Funzioni CBI e, in generale, i tempi relativi all'operatività del Servizio, sono indicati sul Sito.

#### **6 - Invio di comunicazioni alla Società**

1. Si richiama la norma del paragrafo "Norme di utilizzo del Portale", art. 12

#### **7 - Registrazione e conservazione dei Flussi**

1. Si richiama la norma del paragrafo "Norme di utilizzo del Portale", art. 13.

#### **8 - Sospensione del Servizio**

1. Il Servizio può essere temporaneamente sospeso, se la Banca ritiene ciò necessario ad assicurarne la sicurezza o l'efficienza. La Banca informa preventivamente la Società riguardo a eventuali sospensioni programmate per le predette finalità.
2. Il Servizio può essere sospeso, o subire ritardi nella sua erogazione, anche per cause di forza maggiore. Con tale espressione si intende ogni evento di carattere eccezionale non imputabile al soggetto presso cui l'evento si verifica, che impedisce il regolare svolgimento del Servizio. Si conviene che costituiscono causa di forza maggiore gli eventuali scioperi che interessino i soggetti coinvolti nella erogazione del Servizio.

#### **9 - Modifica delle norme e delle condizioni economiche**

1. Si applica la norma del paragrafo "Norme di utilizzo del Portale", art. 15.

#### **10 - Durata e cessazione del contratto**

1. Questo contratto è a tempo indeterminato.
2. La Società e la Banca hanno facoltà di recedere, con preavviso di almeno 10 giorni, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte; tuttavia se la Società ha natura di microimpresa il recesso è dato dalla Banca con preavviso di almeno 2 mesi. La Banca può recedere anche senza preavviso in presenza di una giusta causa, come ad esempio la ripetuta inosservanza, da parte della Società, delle norme di utilizzo del Portale o del Servizio.
3. In caso di cessazione del contratto, dovuta a recesso di un contraente o ad altra causa, i Flussi inoltrati dalla Società mediante il Servizio hanno esecuzione se inoltrati entro il giorno lavorativo bancario precedente la data di cessazione del contratto. Il predetto "giorno lavorativo" va individuato prendendo a riferimento l'operatività della Banca.

#### **11 – Foro competente**

1. Si applica la norma del paragrafo "Norme di utilizzo del Portale", art. 20 comma 2.